



COMUNE DI NOVARA

ORDINANZA N.

Prot. N.

**OGGETTO: DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE IL DEGRADO URBANO -  
LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI DI  
VENDITA DI PRODOTTI "ETNICI" E DISPOSIZIONI PER I GESTORI  
STRANIERI**

**IL VICESINDACO,**

con i pieni poteri del Sindaco

**verificato**

che nel territorio comunale sono, nel corso degli ultimi anni, aumentate le attività di vendita e/o produzione artigianale di prodotti prevalentemente "etnici" alimentari (dove per etnici si intendono prodotti non facenti parte della tradizione culinaria ed alimentare italiana quali ad esempio kebab, rosticceria cinese, macelleria islamica, ecc.), gestiti da stranieri;

che, a seguito di controlli effettuati negli ultimi mesi, le irregolarità contestate a detti esercizi sono state numerose e di particolare gravità, fintanto che hanno comportato anche la sospensione dell'attività;

che a seguito delle verifiche sopraccitate alcuni esercenti non erano a conoscenza sufficientemente della lingua italiana, così da non comprendere i provvedimenti a loro carico, soprattutto nelle parti inerenti le informazioni sulla pulizia o la conservazione degli alimenti;

che la concentrazione eccessiva di tali attività crea problemi di convivenza con la cittadinanza italiana anche in considerazione del fatto che è abitudine dei clienti di dette attività soffermarsi all'esterno, sui marciapiedi antistanti e con presumibile consenso dei titolari delle attività stesse, per consumare alimenti e bevande formando capannelli che recano disturbo o semplice turbamento ai pedoni e creando comunque un'evidente situazione di disagio e di degrado. Situazione di disagio e degrado che aumenta laddove le attività di questo tipo sono contigue;

**considerato**

che è necessario, per favorire l'integrazione, che la popolazione straniera e le attività economiche che tendono a soddisfare i loro bisogni siano distribuite in modo più omogeneo nel territorio comunale;

che è necessario quindi adottare misure idonee a scoraggiare situazioni che favoriscano la creazione di concentrazione troppo elevata della presenza di attività di vendita e/o produzione artigianale di prodotti prevalentemente etnici;

che al fine di contrastare il degrado urbano, tutelare la sicurezza urbana e la pacifica convivenza della popolazione è indispensabile porre una limitazione della presenza di attività commerciali e di laboratori artigianali alimentari con vendita prevalente di prodotti etnici al fine di limitarne la concentrazione;

che è necessario tutelare i consumatori di questi esercizi commerciali, soprattutto a riguardo della loro salute, facendo in modo che gli esercenti siano in grado di comprendere le normative del settore;

### **dato atto**

del configurarsi in capo al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, di uno specifico potere di ordinanza al fine di contrastare in ambito locale e nel rispetto delle competenze statuali nonché coordinandosi con gli altri organi dello Stato, declinandosi in particolar modo tale potere nell'articolo 2 del Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;

**Ritenuto** pertanto di adottare il presente provvedimento, ex articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008 n.° 92 convertito con Legge 24 luglio 2008 n.° 125 , prevenendo e contrastando le azioni potenzialmente atte a concentrare in una zona della città attività economiche che per la loro natura tendano a favorire anche la concentrazione della popolazione straniera sfavorendo di fatto le azioni tese ad integrare queste ultime ;

**visto** l'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – T.U.EE.LL. come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

**visto** l'art. 6 comma 4 del decreto legge n.92 del 23.5.2008;

**visto** l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**visto** l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

**visto** il decreto del Ministro dell' Interno in data 5/8/2008 che fissa criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai sindaci individuati ai sensi della L 125/2008;

**visto** lo statuto comunale;

## **ORDINA**

**Sul territorio di Comune di Novara non potranno essere rilasciate autorizzazioni sanitarie per laboratori artigianali alimentari o non verranno assentite le attività con dichiarazioni di inizio attività per le attività commerciali alimentari destinate alla vendita prevalentemente di prodotti etnici qualora siano presenti similari attività nel raggio di 150 metri dal luogo di apertura richiesto.**

**Le insegne che riportano la tipologia dell'esercizio commerciale, di qualunque natura esso sia, devono essere in lingua italiana, oppure, se in lingua straniera,**

**accostate alla lingua italiana, oppure comunque facilmente riconoscibili dal consumatore italiano.**

**Il soggetto che richiede l'autorizzazione, oppure che la abbia già ottenuta e quindi eserciti di conseguenza la relativa attività commerciale, se di nazionalità diversa da quella italiana, deve essere a conoscenza della lingua italiana. Tale conoscenza sarà certificata attraverso uno dei seguenti requisiti:**

- a) un titolo di studio conseguito in Italia;**
  - b) altra certificazione (diploma o attestato di frequenza a corsi di italiano rilasciati da agenzie formative, da istituti scolastici o enti pubblici);**
  - c) il superamento di una specifica prova effettuata presso il Comune di Novara.**
- La prova di cui al punto c) verrà svolta dal Comune di Novara e sarà finalizzata ad accertare:**
- conoscenza di base della lingua italiana;**
  - capacità di lettura e comprensione di un testo italiano.**

**E' fatto obbligo agli esercenti le attività commerciali e artigianali di vietare il formarsi di cappanelli di persone che consumano alimenti e bevande all'esterno delle loro attività.**

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Novara, al Servizio Sviluppo Economico del Comune, al Comando Polizia Municipale, alla Questura di Novara, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Novara, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Novara.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il Vice-Sindaco  
Prof.ssa Silvana Moscatelli